

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

*Servizio 10 Sanità Veterinaria*

**Voltura Mangimificio sito nel comune di Modica (RG) della Ditta Leocata Mangimi S.p.a.**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n.883 di istituzione del servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”*;

VISTA La Legge Regionale 14 aprile 2009, n.5 *“Norme per il riordino del Servizio sanitario Regionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 con il quale è stato rimodulato l’assetto organizzativo dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la Legge 15 febbraio 1963 n. 281 contenente la *“Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi”* e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 1999 n.123 di attuazione della Direttiva 95/69/CE *che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell’alimentazione degli animali*;

VISTO il Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 *che stabilisce i requisiti per la produzione e l’igiene dei mangimi e che abroga le direttive 95/69/CE e 98/51/CE* ;

VISTA La Circolare di questo Assessorato del 2 maggio 2006 n.1194 concernente la *“Applicazione del Regolamento CE n. 183/2005”*;

VISTO il D. A. n. 8026 del 07 giugno 2006 con il quale sono stabilite le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari che operano nel settore dei mangimi, le modalità per la conferma degli stabilimenti già riconosciuti ai sensi del D.L.vo 123/99, nonché le modalità di revoca del numero di registrazione assegnato agli stabilimenti registrati ai sensi del Decreto Legislativo 123/99;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 delle leggi 13 agosto 2010, n. 136*” e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 14 giugno 2016 con il quale è stato approvato il “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e “successive modifiche e integrazioni.”*”

VISTO il Decreto n. 1357 del 13 luglio 2007, con il quale lo stabilimento del settore dei mangimi della ditta “Mangimificio Giallongo Carmelo & C. Srl di Giallongo Roberto ” sito nel territorio del comune di Modica (RG), sede legale nella via S. Giuliano S. Elena n.2, è stato riconosciuto ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) del Regolamento CE 183/2005 con l’attribuzione del numero di riconoscimento **αIT000015RG** ai fini dell’esercizio delle attività di *fabbricazione e commercializzazione di mangimi composti utilizzando additivi per mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al Capo 3 dell’allegato IV al Regolamento (CE) 183/2005 art.10 comma 1 lettera c*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.712 del 18 febbraio 2018 con il quale in esecuzione della delibera della Giunta Regionale di Governo, n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dall’Assessorato Regionale della Salute;

VISTA la nota, prot. n 869/18/asp.rg.vet.rg del 21 febbraio 2018, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 27 febbraio 2018 con il n.16675, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha trasmesso l’istanza del sig. Leocata Michele, nato a Modica (RG) il 07 agosto 1965, C.F. LCT MHL 65M07 F258T legale rappresentante della ditta “LEOCATA MANGIMI S.p.a.” P.I. 00059680884, tendente ad ottenere la voltura del provvedimento di riconoscimento dello stabilimento del settore dei mangimi sito nel territorio del comune di Modica (RG) nella via S. Giuliano S. Elena n.2, in precedenza rilasciato alla ditta “MANGIMIFICIO GIALLONGO CARMELO & C. Srl ”;

VISTA la documentazione pervenuta in uno alla predetta nota;

VISTO in particolare, il verbale d’ispezione redatto in data 8 febbraio 2018 dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa con il quale è stato espresso il parere favorevole ai fini della volturazione;

VISTA la comunicazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia circa la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla voltura del riconoscimento in questione;

## **D E C R E T A**

### *articolo 1*

Per quanto espresso in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che, per disposizioni normative dovessero altresì rendersi necessarie, il riconoscimento **αIT000015RG** a suo tempo accordato alla

ditta “MANGIMIFICIO GIALLONGO CARMELO & C. Srl” di Giallongo Roberto viene volturato alla ditta “LEOCATA MANGIMI S.p.a” con sede legale nel territorio del comune di Modica (RG) nella C/da Pennino Catanzaro Vanella 162 2/A.

***articolo 2***

Lo stabilimento di fabbricazione e commercializzazione mantiene il numero di riconoscimento **αIT000015RG**.

***articolo 3***

Lo smaltimento di tutti i rifiuti o degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l’approvvigionamento idro-potabile nonché le procedure e le attività di autocontrollo dovranno avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente. Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l’igiene e la sicurezza sul lavoro.

***articolo 4***

L’efficacia del riconoscimento resta subordinata nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla ditta “LEOCATA MANGIMI S.p.a”.

***articolo 5***

Il presente Decreto viene inviato al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per la notifica alla ditta interessata. Viene altresì pubblicato, ai sensi del comma 5 dell’articolo 38 della legge n.21 del 2014,

sul sito istituzionale di questo Dipartimento.

17 aprile 2018

F.to

*Il Dirigente Generale  
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)*

*Il Dirigente del Servizio  
(A. Virga)*

*L’Estensore  
E. Longo*